

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

LIBERTA' E FUTURO

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi degli artt.36 e seguenti del codice civile, l' Associazione politico-culturale denominata : “LIBERTA' E FUTURO” con sede in Forlì – via Rosetta nr.8.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione non ha scopi di lucro e non ripartisce utili, l'associazione ha i seguenti scopi:

- a. promuovere la cultura delle libertà e dei valori dell'Occidente nel quadro di una rinnovata idea d'Europa, forte delle proprie radici e consapevole del proprio ruolo nei nuovi scenari internazionali tramite dibattiti, attività politico - culturali;
- b. promuovere attività di studio al fine di capire le dinamiche evolutive sociali ed elaborare proposte al fine di migliorare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini;
- c. promuovere iniziative finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione della famiglia, così come dettato dai padri costituenti nel titolo II art.29 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- d. sviluppare la cultura della responsabilità e del merito ad ogni livello, per far emergere una classe dirigente consapevole dei diritti e dei doveri dell'Italia e dell'Unione Europea e adeguata a governare le sfide della modernità e della globalizzazione ;
- e. accrescere la consapevolezza del patrimonio comune, di cultura, arte storia e ambiente, con una visione dinamica dell'identità nazionale, dello sviluppo sostenibile, dei nuovi diritti civili, sociali e ambientali e delle pari opportunità;
- f. promuovere incontri per stimolare il confronto delle idee sul tema delle innovazioni organizzative e gestionali della Pubblica Amministrazione, affinché siano resi ai cittadini servizi connotati da elevati standard di qualità, economicità ed efficienza.

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, è fatto divieto agli organi nazionali territoriali dell'associazione di porre in essere comportamenti configurabili come sindacali. Le finalità dell'Associazione hanno come base la democrazia e il pluralismo e tutte le cariche direttive ed esecutive sono elettive, ad esclusione delle cariche assunte dai soci fondatori.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Soci

Possono essere soci dell'associazione **LIBERTA' E FUTURO** tutti i cittadini di età superiore ai sedici anni che ne facciano domanda. L'iscrizione comporta l'adesione alle finalità statutarie dell'associazione e l'impegno a partecipare alla vita associativa, collaborando alla realizzazione delle iniziative secondo le proprie possibilità.

La domanda di iscrizione, sottoscritta dal richiedente su apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere:

- i dati anagrafici;
- i titoli di studio e la professione;
- la firma per la liberatoria per l'uso dei dati sensibili da parte dell'associazione.

La domanda va indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale di **LIBERTA' E FUTURO** che delibera, unitamente al Consiglio, entro 30 giorni dalla data di presentazione. In mancanza di risposta la richiesta di iscrizione si intende accettata con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di presentazione.

Art. 5 - Ammissione dei Soci

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione.

La qualità di socio si perde nei seguenti casi:

- dimissioni;
- morosità;
- espulsione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente nazionale dell'associazione **LIBERTA' E FUTURO** ed hanno effetto immediato.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente o moralmente l'Associazione.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Art. 6 - Diritti dei soci

I soci ordinari hanno il diritto:

- a . A partecipare a tutte le attività sociali;
- b . A ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione;
- c. All'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

1. Dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
2. Da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
3. Dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a . L'Assemblea dei Soci;
- b . Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c. Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a . L'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- b . L'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c. La nomina del Presidente e dei componenti il consiglio direttivo;
- d. La nomina del Presidente e dei componenti il collegio dei revisori dei conti;
- e . L'approvazione dei regolamenti interni;
- f. La trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

E' di competenza dell'assemblea straordinaria:

a . Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;

b.Lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce due volte all'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo mediante avviso via e-mail o affissione all'albo della sede Nazionale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione dell'assemblea può avvenire anche mediante la pubblicazione della lettera di convocazione nella pagina principale del sito www.libertaefuturo.it, almeno venti (20) giorni prima.

Art. 10 - Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

In prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;

In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 11 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di una delega; il Presidente e gli altri membri del comitato esecutivo, nonché i membri del collegio dei revisori dei conti non possono detenere deleghe.

Art. 12 - Consiglio Direttivo Nazionale

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, da un vice Presidente, e dal Consiglio Direttivo. Il consiglio Direttivo è composto, compreso il Presidente, da un numero massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea. Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo Nazionale nomina al suo interno il Vice presidente, il tesoriere e il segretario. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga di volergli delegare.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare. Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione. Il Presidente, Il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 13 - Convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi o dietro richiesta motivata di almeno 3 consiglieri. La convocazione è fatta con avviso da esporre in bacheca della sede dell'associazione e/o a mezzo e-mail da inviare ai membri del consiglio direttivo e ai revisori dei conti almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 giorni prima. Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo Nazionale

Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta:

La gestione dell'associazione;

Il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;

Deliberare sull'ammissione dei soci;

Convocare l'Assemblea;

Determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione in assemblea;

Predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;

Predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;

Nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;

Deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;

Art. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo. Egli rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, sempre su delega scritta del Presidente salvo che non si tratti di ordinaria amministrazione.

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'operato del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente e i membri del collegio sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Possono essere nominati revisori anche non soci.

Art. 17 - Esercizio sociale – bilancio preventivo e conto consuntivo

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

il bilancio preventivo entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;

il conto consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o

avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18 - Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

il libro soci;

il libro verbali e delle deliberazioni dell'assemblea;

il libro verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

il libro verbali e delle deliberazioni del collegio dei revisori;

il libro inventari.

Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vidimati a cura del presidente. In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 19 – LF Point

Per lo sviluppo dell'Associazione, con appropriata delibera del Consiglio Direttivo Nazionale si autorizza l'apertura di Sezioni Locali.

Le sezioni locali dell'associazione nazionale LIBERTA' E FUTURO vengono denominate " LF POINT".

La richiesta di apertura un punto LF, dovrà essere indirizzata al Presidente nazionale dell'associazione Libertà e Futuro che, mediante apposito atto, risponderà entro 30 giorni dalla ricezione. Requisito minimo per l'apertura è detenere un minimo di 10 soci.

I coordinatori e i vice coordinatori locali, vengono eletti in forma democratica all'atto della costituzione della sezione. Con propria delibera il Presidente dell'Associazione nazionale Libertà e Futuro, conferma tale nomina. Il Presidente dell'associazione nazionale Libertà e Futuro, sentito il parere del consiglio direttivo, può effettuare nomine diverse da quelle riportate nell'atto costitutivo inerente l'apertura di un LF POINT.

Tutte le disposizioni relative all'apertura delle sezioni locali sono riportate nel regolamento ordinativo dell'associazione.

Art. 20 - Revisione dello Statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fine di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.